



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 del 01.03.2023

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ TRA IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO ED IL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **uno** del mese di **marzo** alle ore **13:00** nel Palazzo Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita in modalità mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con Deliberazione di C. C. n° 10 del 29/04/2022, sotto la Presidenza del Sindaco, **Dr. Girolamo Bertolami**, la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

		PRESENTI/ASSENTI	
1. BERTOLAMI GIROLAMO	SINDACO	Presente da remoto	
2. BUEMI SALVATORE	ASSESSORE	Presente	
3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente da remoto	
4. TRUSCELLO CARMELO	ASSESSORE	Presente da remoto	
5. GIAMBOI ROSSELLA	ASSESSORE	Presente da remoto	
TOTALE		Presenti 5	Assenti 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Dr. GIUSEPPE TORRE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore **Dr. GIROLAMO BERTOLAMI** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa riportati.



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ed il Comune di Novara di Sicilia.

Premesso che

- L'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato D.Lgs., stabilisce che l'attività non retribuite in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, modificati dalla L. 29/07/2010 n. 120 prevedono che la pena detentiva è pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti ivi indicati;
- Con la Legge n. 67 del 28.04.2014, è stato introdotto con l'art. 168 bis, nel nostro Ordinamento Giuridico l'Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, che costituisce un modulo alternativo di definizione della vicenda processuale. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato. Nell'ambito degli impegni del relativo programma è previsto lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, quale: *“prestazione gratuita a favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazione, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato”*;
- Il Comune presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del predetto D.Lgs.;
- Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Vista la precitata normativa l'attività di pubblica utilità è svolta sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella persona del Presidente, appositamente delegato dal Ministro della Giustizia, e gli enti individuati dalla stesso Ministero;

Considerato che il Comune, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del predetto D.Lgs.;

Atteso che sarà a carico dell'Amministrazione Comunale l'assicurazione dei soggetti individuati contro la responsabilità civile verso terzi;

Valutata favorevolmente l'opportunità di inserire le persone condannate a svolgere lavori di pubblica utilità non retribuita, anche con riferimento alla messa alla prova;

Visto lo schema di Convenzione con il Tribunale di Barcellona P.G., valevole per 5 (CINQUE) anni, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di demandare al legale rappresentate, nella figura del Sindaco protempore la sottoscrizione della stessa;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

SI PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare lo Schema di Convenzione da stipulare con il Ministero della Giustizia- per il tramite del Presidente del Tribunale di Barcellona P.G- per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, anche con riferimento all'istituto della messa alla prova, ai sensi del D.M. 26-03.2001, dando atto che tale lavoro avrà per oggetto le prestazioni indicate in apposita convenzione.

2. Di dare atto che la convenzione, allegata in schema, fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Novara di Sicilia alla sottoscrizione della Convenzione con il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

4. Di dare atto che l'attività di pubblica utilità sarà svolta dal soggetto per la durata disposta nella sentenza di condanna.

5. Di prendere atto che, in base alla suddetta Convenzione, gli unici costi a carico dell'Ente sono quelli relativi all'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi.

6. Di designare quale referente per il progetto riparativo l'Assistente Sociale Comunale D.ssa Muscarà Maria Tindara.

7. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa Signora Trovato Catalfamo Maria Lucia l'adozione degli atti consequenziali del presente atto.

8. Di trasmettere copia del presente atto al Tribunale di Barcellona P.G. per i provvedimenti di rito.

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Novara di Sicilia, 01/03/2023

Il Sindaco

F.to Dott. Girolamo Bertolami

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ'

Ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S., dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 e degli artt.168 bis, 168 ter e 168 quater C.P. (legge n. 67/2014)

TRA IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

E

COMUNE NOVARA DI SICILIA

Premesso che

- 1) a norma degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis Codice della Strada le pene detentive e pecuniarie per detti reati possono essere sostituite dal giudice con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D.lvo 274/2000 n. 274, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- 2) a seguito della legge n.67 del 28.04.2014, è stato introdotto, con l'art.168, bis, nel ns. Ordinamento Giuridico l'Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, che costituisce un modulo alternativo di definizione della vicenda processuale, rispondente ad esigenze speciali preventive e riparative del danno cagionato dalla condotta illecita. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Nell'ambito degli impegni del relativo programma di trattamento ai sensi dell'art.464 bis c.p.p., è, infatti, previsto lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità (art.168 bis 3° comma), quale *“prestazione gratuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazione, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato”*;
- 3) l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 4) L'art. 2 c.1 del Regolamento d'esecuzione, adottato ai sensi dell'art.8 della l.67/14, con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n.88, prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale;
- 5) il Ministro della Giustizia, con atto del 16/7/2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del Lavoro di pubblica utilità, quale sanzione sostitutiva di pena per i reati previsti agli artt.186 e 187 del nuovo Codice della Strada e con atto del 09.09.2015 ha ampliato la delega prevedendo anche la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova;
- 6) che l'UEPE si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva e quale attività non retribuita in favore della collettività durante la messa

alla prova, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa, favorendo i contatti tra loro ed i Tribunali, oltre a svolgere funzioni di coordinamento nella fase esecutiva della sanzione sostitutiva e compiti di controllo e accompagnamento nel corso della messa alla prova;

Tutto ciò premesso quale parte integrante della presente convenzione,

considerato che

l'Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del decreto legislativo n.274/2000 ovvero dall'art.1 comma 1 del D.M. nr.88/2015,

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott. _____, **Presidente del Tribunale ordinario di _____**, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e nella persona del COMUNE NOVARA DI SICILIA che interviene nel presente atto nella persona del Sindaco protempore Dott. Girolamo Bertolami nato a Novara di Sicilia il 07/10/1949 ed ivi Residente in Via nazionale n.2.

si conviene quanto segue:

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente, secondo quanto meglio descritto nell'allegato tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione che fa parte integrante della presente convenzione, l'inserimento di condannati e/o imputati, sia alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 – 187 C.d.S., sia nell'ambito della Messa alla Prova come citato in premessa, presso le proprie strutture, ai fini dello svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività.

Tali attività dovranno avere per oggetto le prestazioni di lavoro previste dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26.03.2001 e dall'art.2 c.4 del decreto ministeriale 8.06.2015 n.88.

Art. 2

Modalità di svolgimento

Divenuto definitivo il provvedimento con il quale il condannato è sottoposto al lavoro di pubblica utilità e/o intervenuto il provvedimento di sospensione del procedimento per messa alla prova, sarà cura del Tribunale inviare il dispositivo all'Ente.

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati e/o imputati in conformità con quanto disposto nella sentenza, nel decreto penale di condanna o nel programma di trattamento art.464 bis c.p.p., nonché secondo uno specifico progetto che l'Ente elaborerà e/o ha elaborato con la collaborazione e secondo le indicazioni specificamente impartite dall'Ufficio di Esecuzione penale esterna di Messina.

A tal fine l'Ente, ricevuto dall'Autorità Giudiziaria il provvedimento di condanna e/o di sospensione del procedimento per messa alla prova, prenderà contatto con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina allo scopo di elaborare e/o avviare, con la partecipazione del condannato/imputato, il programma lavorativo. Detto programma dovrà essere funzionale agli scopi sociali e di volontariato dell'Ente.

Il lavoro di pubblica utilità avrà una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di detenzione e considerando, un giorno di lavoro di pubblica utilità corrispondente a due ore di attività lavorativa, ovvero uguale alla durata indicata nel provvedimento di sospensione del procedimento per la messa

alla prova ai sensi dell'art.464 quinquies c.p.p..

Nella predisposizione del progetto di lavoro di pubblica utilità, si dovrà tenere conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato/imputato. Per quanto riguarda poi la sanzione sostitutiva del L.P.U. essa non può avere una durata di più di sei ore settimanali. Su richiesta del condannato – o comunque con il consenso di quest'ultimo – e previa approvazione dell'Autorità Giudiziaria precedente, per il tramite dell'UEPE (fermo restando che due ore di lavoro equivalgono ad una giornata lavorativa) potrà prevedersi un maggiore numero di ore lavorative settimanali. Riguardo alla messa prova l'attività non retribuita in favore della collettività non potrà avere una durata inferiore a dieci giorni, anche non continuativi. In entrambi i casi la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le otto ore.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, e dal comma 1 dell'art.3 del D.M. 8 giugno 2015 n.88, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato/imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono da individuare nel Presidente dell'Ente, il quale potrà delegare tali funzioni ad altro soggetto, organico all'Ente, indicandolo specificamente nel programma lavorativo di cui all'art. 2 della presente Convenzione.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale e all'U.E.P.E. eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati/imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del d.lv. 274/2000.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze e per i volontari in servizio presso l'Ente medesimo, ove tali servizi siano già predisposti.

L'Ente si impegna, altresì, a rispettare tutti le ulteriori prescrizioni descritte all'art.3 D.M. nr.88/2015.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Organizzazione ospitante l'assicurazione dei condannati/imputati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. E' a carico dell'Ente provvedere, in caso di sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Il lavoro di pubblica utilità si svolge conformemente al programma lavorativo di cui all'art. 2 della presente Convenzione e sotto la vigilanza dell'Ufficio di Esecuzione penale esterna di Messina.

L'Ente ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Autorità Giudiziaria precedente ed

all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, e o dell'impegno dell'imputato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo 274/2000 (ed in particolare se il condannato/imputato, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo di lavoro o se ne allontani, se si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Altresì, l'Ente segnalerà con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, c.6 del D.M.. In tal caso, d'intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art.464 – quinquies del codice di procedura penale.

Art. 7 **Impegni conclusivi**

Al termine dell'esecuzione della sanzione e/o del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità nel procedimento di sospensione per messa, il soggetto incaricato ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative del condannato/imputato e di impartire a costoro le relative istruzioni dovrà redigere una relazione - da inviare all'U.E.P.E. - che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato/imputato. Sarà cura dell'U.E.P.E., sulla scorta di detta relazione e delle opportune verifiche, informare senza ritardo l'Autorità Giudiziaria procedente.

Art. 8 **Risoluzione della Convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine previsto in caso di cessazione dell'attività.

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art.4 c.3 del D.M. n.88/2015.

Art. 9 **Durata della Convenzione ed oneri**

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Copia della presente Convenzione sarà trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 26/03/2001, nonché al

Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero come sancito dall'art.5 D.M. nr.88/2015, viene inviata, inoltre, al Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente (U.E.P.E.).

Messina, lì

Rappresentante dell'Ente

Direttore ULEPE

Presidente del Tribunale

Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE Sindaco	SETTORE INTERESSATO Area Amministrativa
------------------------------	---

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ed il Comune di Novara di Sicilia.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:

“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”.

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Data, 01.03.2023	IL RESPONSABILE <i>F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON DOVUTO Data,	IL RESPONSABILE
DELIBERAZIONE NUMERO 20	IL VERBALIZZANTE	

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L. R. n° 30 del 23/12/2000, vengono espressi i relativi pareri per come appresso:

Il Responsabile del Servizio interessato - per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-per quanto concerne la Regolarità contabile esprime parere:

NON DOVUTO

- **PRESO** atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
- **CONDIVISI** i motivi che determinato l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
- **CONSIDERATA** la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L. R. n° 30 del 13/12/2000;
- **VISTO** l'Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: **"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ TRA IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO ED IL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA "**.

DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.

Letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Bertolami Girolamo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Truscello Carmelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Novara di Sicilia, 08.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe Torre

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

REG. PUBBL. N° 215

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 07.03.2023, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Novara di Sicilia, 07.03.2023

L' Addetto alla pubblicazione
F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre

S I A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia, 01.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre